

Firmato digitalmente da:

GIOVAGNOLI MARCO

COMUNE DI FABRICA DI ROMA

Firmato il 20/07/2023 15:35

Provincia di Viterbo

Valido dal 14/04/2023 al 14/04/2026

VIA A. CENCELLI 20 TEL. 0761.569001 FAX 0761.569935

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Settore II°

UFFICIO TECNICO

PEC: suapfabricadi roma@pec.it

## Sportello Unico per le Attività Produttive

**OGGETTO: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 D.D.R.U. N. 1404 DEL 23.06.2023 - Società FB Raffineria Alluminio s.r.l. impianto ubicato nel Comune di Fabrica di Roma in loc. Quartaccio snc, per l'attività di autodemolizione, recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi.**

### IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160;

**Visto** l'art. 4 del DPR 59/13 che stabilisce che le istanze relative all'autorizzazione unica ambientale e, allo stesso modo, le comunicazioni devono essere presentate presso i Suap territorialmente competenti che provvederanno a trasmetterle, in modalità telematica, all'Autorità Competente;

**Vista** l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, tramite il portale di impresa in un giorno, al SUAP del Comune di Fabrica di Roma, pratica: n° 01259460564-28122021-1053, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 4541 in data 15.02.2022, e con Prot. n° 4541 del 15.02.2022 l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'autorizzazione n° 4485/2019 del 26.03.2019 con Determina Dirigenziale R.U. n° 574 del 13.03.2019, ai sensi dell'art. 269 comma 8, dalla società FB Raffineria Alluminio s.r.l. C.F./P.I. 01259460564, con sede legale nel Comune di Fabrica di Roma in Loc. Quartaccio snc, per l'attività di autodemolizione, recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi;

**Considerato** che tale istanza di modifica interessa l'AUA, rilasciata dal SUAP del Comune di Fabrica di Roma, in data 26.03.2019 prot. n° 4485;

**Vista** la D.D.R.U. n. 1404 del 23.06.2023 con la quale la Provincia di Viterbo determina di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Soc. FB Raffineria Alluminio s.r.l. per l'attività di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi svolta nello stabilimento ubicato nel Comune di Fabrica di Roma in Loc. Quartaccio snc;

**Considerata** l'opportunità di far constatare ciò in un formale atto da valere ad ogni conseguente effetto;

**Evidenziato** che, ai sensi dell'art.7 comma 6 DPR 160/2010 il provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dal SUAP è ad ogni effetto titolo unico per l'autorizzazione richiesta;

**Atteso** che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto delle disposizioni legislative sopra richiamate e non esonera dall'osservanza di ogni altra norma applicabile in materia;

**Ritenuto** pertanto dover dichiarare la chiusura del procedimento fatti salvi gli eventuali provvedimenti in via di autotutela per l'amministrazione ai sensi degli artt. 21-quinques e 21-nonies della L. 241/1990;

**Visto** il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. che regola le attività in procedura semplificata in materia di recupero e smaltimento rifiuti;

**Visto** l'art. 216 del D.Lgs 152/06;

**Visto** il DPR 13 marzo 2013 n. 59;

**Visto** il DPR 7 Settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive";

**Visto** l'art. 7, comma 2 del DPR 160/2010;

**Visto** il Decreto di nomina del Sindaco n. 5 datato 15.02.2023 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del Settore II;

Con il Presente provvedimento,

## DICHIARA

- Di revocare in autotutela l'autorizzazione 111/R.I. del 22.08.2011 come attività in deroga ai sensi dell'art. 72 comma 1 del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii. che perderà di efficacia al momento del rilascio dell'AUA da parte del Comune di Fabrica di Roma;
- Di modificare in autotutela la prescrizione C3 contenuta nella D.D.R.U. n° 574 del 13.03.2019, che sarà così variata: *“Ogni eventuale modifica all'impianto tale da comportare variazioni sostanziali e non-sostanziali dovrà essere preventivamente autorizzata; pertanto la Ditta dovrà presentare opportuna istanza alla Provincia di Viterbo ed al Comune territorialmente competente”*;
- di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale D.D.R.U. n° 1404 del 23.06.2023 adottata in favore della Soc. FB Raffineria Alluminio s.r.l. C.F./P.I. 01259460564, ai sensi del D.P.R. 59/2013, con sede legale nel Comune di Fabrica di Roma, Loc. Quartaccio snc, ai sensi del D.Lgs. 152/06 con ss.mm.ii., presso lo stabilimento sito in Comune di Fabrica di Roma (VT) Loc. Quartaccio, per l'attività di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente Autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte della Ditta, di tutte le condizioni e prescrizioni dettate dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Viterbo R.U. 1404 del 23.06.2023, con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica all'impianto approvato dovrà essere sottoposta a comunicazione o a richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa. La ditta destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dalla Provincia di Viterbo e delle modalità esecutive stabilite dalla succitata determina dirigenziale R.U. 1404 del 23.06.2023 che vengono fatte proprie e ricomprese in ogni loro parte.

Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché eventuali prescrizioni, o limiti espressi dagli Enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico-sanitaria, in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Resta invariata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 4485/2019 del 26.03.2019 rilasciata dal Comune di Fabrica di Roma ai sensi del comma 6 art. 3 del D.P.R. 59/13, fino al 26.03.2034.**

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 DPR 160/2010, il presente provvedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento dell'attività richiesta.

Al presente provvedimento si allega la Determina Dirigenziale R.U. 1404 del 23.06.2023 della Provincia di Viterbo come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Avverso il presente provvedimento si potrà ricorrere in via amministrativa, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione del presente atto.

Si da atto che l'imposta di bollo è stata assolta, ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.M. MISE 10/11/2011, mediante marca da bollo di € 16,00 n. 01071582302760 del 28.12.2021.

Il presente provvedimento è inviato:

- Alla Provincia di Viterbo Settore Ambiente, Energia, Protezione Civile, Consigliera di parità;
- All'Arpa Lazio sezione di Viterbo
- Alla Asl Vt 5
- 

Fabrica di Roma, 20 luglio 2023

**IL RESPONSABILE DEL SUAP**  
**Arch. Giovagnoli Marco**

**NOTE: Firmata digitalmente dal Responsabile del Suap Arch. Marco Giovagnoli ai sensi del Decreto legislativo 7 Marzo 2005, n.82**



# PROVINCIA DI VITERBO

---

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero Registro Generale 1404 del 23-06-2023

Proposta n. 66 del 22-06-2023

### UNITA' DI PROGETTO TUTELA DEL TERRITORIO

**Responsabile dell'istruttoria: Antonello Riccardi**

**Responsabile del Procedimento: ANTONELLO RICCARDI**

**DIRIGENTE: FRANCESCA MANILI**

**OGGETTO:** MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 269 COMMA 8 DEL D.LGS.152/06 CON SS.MM.II., PRESENTATA DALLA SOC. FB RAFFINERIA ALLUMINIO SRL PER L'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE E RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO NEL COMUNE DI FABRICA DI ROMA IN LOC. QUARTACCIO SNC, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 23 P.LLA 342 - 189.

### IL DIRIGENTE

Viste le risultanze dell'istruttoria effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i da **Antonello Riccardi** e dal responsabile del procedimento **RICCARDI ANTONELLO**;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 19/01/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Vista la L.R. 17 luglio 1989 n. 48 di delega alle province di funzioni amministrative, in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;

Vista la circolare dell'Assessorato Sanità ed Ambiente della Regione Lazio n° 59 del 17.11.89 con cui si dettano criteri di applicazione della L.R. 48/89;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 24 ottobre 2008 n° 776 con la quale la Regione disciplina le autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c.2 per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 06.08.1999 n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. Lazio n.335 del 16/06/2016

Visto il Decreto Legislativo n° 267/00 sull'ordinamento delle autonomie locali che attribuisce alle Province la competenza in ordine al rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche;

Visto il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria approvato dal Consiglio Regionale Lazio con D.C.P. n.66 del 10/12/2009 pubblicata sul Burl S.O. n. 60 n. 11 del 20/03/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” con ss.mm.ii. in riferimento alla Gazzetta Ufficiale 11/08/2010 n. 186 s.o. 184, “nuovo testo unico” 128/2010 del 29/06/2010, che sostituiscono il D.P.R. n. 203/88;  
Visto il D.P.R. 13/03/2013 n°59 inerente l’Autorizzazione Unica Ambientale  
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio del 27.09.2007 n. 42;  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 13.05.2011 n. 219;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 19.10.2011 n. 227;  
Viste le linee guida formalizzate con Decreto Presidenziale n. 82 del 18-5-21.  
Vista la L.241/90 con ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo;  
Visto il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. che regola le attività in procedura semplificata in materia di recupero e smaltimento rifiuti;  
Visto l’art. 216 del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii.;  
Vista la DGR 239/2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 e della legge regionale 27/98;  
Visto il Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 con ss.mm.ii.;  
Vista la Determina G13447 del 5.11.2015, pubblicata sul BURL n. 92 del 17.11.2015, con la quale la Regione Lazio ha approvato la modulistica per richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013;

Premesso che da una ricostruzione storica sugli atti custoditi in Provincia si evince che:

- la Società FB RAFFINERIA ALLUMINIO SRL svolge attività di “autodemolizione e recupero trattamento rifiuti speciali non pericolosi” comportanti emissioni in atmosfera convogliate nel territorio del Comune di Fabrica di Roma (VT) in Località Quartaccio, snc;
- la Società FB RAFFINERIA ALLUMINIO SRL con sede in Località Quartaccio, snc, nel Comune di Fabrica di Roma (VT) risulta in possesso dell’autorizzazione 111/11/R.I. del 22/08/2011 come attività in deroga ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 con ss..mm.ii., per 3 punti di emissione E1, E2, E3;
- la società FB RAFFINERIA ALLUMINIO SRL è titolare dell’AUA n. 4485/2019 del 26/03/2019 di cui fa parte integrante la Determina Dirigenziale n. R.U. 574 del 13/03/2019 con la quale la Provincia di Viterbo ha adottato l’AUA relativamente al comparto scarichi idrici ai sensi della Parte III del d,Lgs152/06 con ss.mm.ii. e gestione rifiuti ai sensi dell’art. 216 del medesimo decreto;
- la società FB RAFFINERIA ALLUMINIO SRL ha trasmesso al SUAP del Comune di Fabrica di Roma (VT), tramite il portale impresa in un giorno con rif. Pratica SUAP 01259460564-28122021-1053 e con prot. n. 4541 del 15/02/2022 l’Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale “AUA” per la modifica dell’autorizzazione n. 4485/2019 del 26/03/2019 con Determina Dirigenziale n. R.U. 574 del 13/03/2019, ai sensi dell’art. 269 comma 8, successivamente trasmessa alla Provincia di Viterbo con n. prot. 5847 del 25/02/2022 per l’attività di autodemolizione e recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi.
- esaminata la documentazione tecnica la Provincia di Viterbo con nota prot. n. 5799 del 16.02.2023 ha convocato la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.241/90 e ss.mm.ii., con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima, per la costruzione di uno stabilimento, comportante emissioni in atmosfera di tipo convogliate ai sensi dell’art. 269

- comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della Società FB RAFFINERIA ALLUMINIO SRL. sito nel Comune di Fabrica di Roma (VT) in Località Quartaccio, snc;
- con nota prot. 5507 del 15/02/2023 la Società ha chiesto l'aggiornamento del certificato di iscrizione al registro provinciale rifiuti al n. VT 26 e l'accettazione della polizza fidejussoria n. 000685.91.492489;
  - con nota prot. 7655 del 03/03/2023 della Provincia di Viterbo è stato trasmesso alla ditta per il tramite del SUAP l'aggiornamento del certificato di iscrizione al registro provinciale rifiuti al n. VT 26 con l'accettazione della polizza fideiussoria;
  - nella tabella riepilogativa, in calce al certificato di iscrizione, per i rifiuti non pericolosi, di cui all'allegato 1, Suballegato 1 al DM 5/02/1998 e smi, relativamente alle tipologie indicate con i rispettivi codici EER ed i relativi quantitativi annui per mero errore materiale per le tipologie 3.1 e 3.2 non era stata indicata l'operazione di recupero R4 già autorizzata con DD RU n 3969 del 16/12/2014;
  - con nota Prot. 10258 del 21/03/2023 della Provincia di Viterbo è stato trasmesso alla ditta per il tramite del SUAP l'aggiornamento del certificato di iscrizione al registro provinciale rifiuti al n. VT 26 ;
  - con Determinazione Dirigenziale n. 1257 del 07/06/2023 si è concluso con **esito favorevole** l'iter amministrativo della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 269 comma 8 relativamente al comparto emissioni in atmosfera per l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA trasmessa dalla Società FB Raffineria Alluminio S.r.l. per l'attività di "recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi";
  - Vista l'istruttoria tecnica prot. 22599 del 20/06/2023 effettuata dal dott. Renzoni Bernardino con la quale viene dato parere positivo al rilascio dell'autorizzazione;

Il sito interessato dalle attività di autodemolizione e trattamento e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi è localizzato nel Comune di Fabrica di Roma (VT), Località Quartaccio, snc. Esso è individuato catastalmente al Foglio 23, particella 342-189

L'azienda dispone di una struttura ed impianti in cui vengono svolte le varie lavorazioni come di seguito indicato.

Nello stabilimento vengono svolte le due attività principali:

- Autodemolizione;
- Recupero di materia dai rifiuti speciali non pericolosi.

Il ciclo produttivo della lavorazione si svolge nei seguenti punti:

- Stoccaggio del materiale in arrivo
- Bonifica del materiale contenente liquidi inquinanti
- Smontaggio e separazione delle componenti metalliche;
- Frantumazione del Materiale
- Separazione e stoccaggio del materiale metallico ferroso e non ferroso
- Pressatura ferro

Il ciclo produttivo dell'autodemolizione comprende la presa in carico delle autovetture rottamate, la loro bonifica con conseguente produzione di altro materiale. Quello che deriva da questa attività in parte viene temporaneamente stoccato in attesa di smaltimento ed in parte viene sottoposto alle operazioni di recupero prima di essere smaltito o venduto come MPS. I motori e le altre componenti metalliche una volta bonificate dai liquidi presenti vengono immerse nella vasca di stoccaggio in attesa di essere inviate alla lavorazione per ottenere così metalli opportunamente separati e pronti per essere venduti e/o consegnati a terzi per ulteriori lavorazioni. Le carrozzerie bonificate vengono

sottoposte a riduzione volumetrica tramite la pressa e vengono quindi stoccate in attesa di consegna a terzi; mentre l'attività di recupero dei rifiuti riguarda il trattamento e la lavorazione di rifiuti metallici non pericolosi, che vengono ridotti in materiale riutilizzabili come MPS o rifiuti da inviare ad ulteriori operazioni di recupero a cura di terzi. Tale attività è svolta principalmente all'interno del capannone esterno. Il punto nel quale ha origine il flusso principale dedicato al recupero è situato nella vasca di stoccaggio in prossimità del mulino dove vengono convogliati i rifiuti metallici pesanti provenienti da terzi. Nello stesso punto vengono anche immessi i rifiuti provenienti dalla bonifica delle auto da frantumare e selezionare. È pertanto in questo punto che avviene la sovrapposizione dell'attività di recupero a quella della demolizione e viceversa in quanto ciò che proviene dall'attività di demolizione va ad unirsi a ciò che proviene da terzi e destinato all'attività diretta di recupero.

L'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4485/2019 del 26/03/2019 di cui fa parte integrante la Determina Dirigenziale n. R.U. 574 del 13/03/2019, consiste nell'aggiunta di un nuovo punto di emissione (E4) generato dall'introduzione di un impianto di captazione e filtrazione delle polveri di nebbie oleose prodotte all'interno di un box dove è situato un mulino che riduce a pezzi più piccoli il materiale da frantumare.

***Per quanto sopra detto e dall'analisi della documentazione presente agli atti della Provincia di Viterbo, risulta necessario revocare in autotutela l'autorizzazione 111/11/R.I. del 22/08/2011 come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii. e modificare la prescrizione C3 contenuta nella D.D. R.U. 574 del 13/03/2019, nello specifico:***

***- Prescrizione C3 che sarà così modificata: "Ogni eventuale modifica all'impianto tale da comportare variazioni sostanziali e non-sostanziali dovrà essere preventivamente autorizzata; pertanto la Ditta dovrà presentare opportuna istanza alla Provincia di Viterbo ed al Comune territorialmente competente".***

### **Comparto rifiuti:**

si riporta la tabella riepilogativa di cui all'allegato 1, suballegato 1 al DM 5/02/1998 e smi, relativamente alle tipologie indicate con i rispettivi codici EER ed i relativi quantitativi annui

<b>Tipologia</b>	<b>C.E.R.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità (ton/anno)</b>	<b>Operazioni di recupero</b>
<b>3.1</b>	120102 120101 100210 160117 150104 170405 190118 190102 200140 191202 100299 120199	RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA	<b>5.150</b>	messa in riserva <b>[R13]</b> per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche <b>[R4]:</b> oli e grassi <0,1% in peso, PCB e PCT <25 ppb, Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso; polveri con granulometria



				<10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi
<b>3.2</b>	110599 110501 150104 200140 191203 120103 120104 170401 191002 170402 170403 170404 170406 170407 100899 120199	RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE	<b>1000</b>	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi <2% in peso PCB e PCT <25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi
<b>3.3</b>	150104 150105 150106 191203	SFRIDI O SCARTI DI IMBALLAGGIO in alluminio, e di accoppiati carta plastica e METALLO	<b>300</b>	Messa in riserva funzionale alla Macinazione [R4]*
<b>5.1</b>	160116 160117 160118 160122 160106	PARTI DI AUTOVEICOLI, DI VEICOLI A MOTORE, DI RIMORCHI e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	<b>5.150</b>	messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura
<b>5.2</b>	160116 160117 160118	PARTI DI MEZZI MOBILI ROTABILI per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti	<b>200</b>	messa in riserva di rifiuti [R13] con separazione dei componenti riutilizzabili



	160122 160106	da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI		
<b>5.6</b>	160216 160214 200136 200140	ROTTAMI ELETTRICI ED ELETTRONICI contenenti e non METALLI PREZIOSI	<b>100</b>	MESSA IN RISERVA FUNZIONALE ALLA SEPARAZIONE dei componenti contenenti METALLI PREZIOSI [R4]*
<b>5.7</b>	160216 170411	SPEZZONI DI CAVO CON IL conduttore di alluminio RICOPERTO	<b>100</b>	MESSA IN RISERVA [R13] CON LAVORAZIONE MECCANICA PER ASPORTAZIONE DEL RIVESTIMENTO
<b>5.8</b>	160122 170411 160118 160216	spezzoni di cavo di rame RICOPERTO	<b>100</b>	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI [R13] CON lavorazione meccanica per asportazione 160122 DEL RIVESTIMENTO
<b>5.16</b>	160214 160216 200136 110114 110299 110206	APPARECCHI ELETTRICI, ELETTRICI ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	<b>100</b>	MESSA IN RISERVA FUNZIONALE AL DISASSEMBLAGGIO per separazione dei componenti RIUTILIZZABILI [R4]*
<b>5.19</b>	160214 160216 200136	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	<b>100</b>	messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche

Quantità annuale gestibile presso l'impianto: 12.300 t.

### **Comparto emissioni in atmosfera:**

Dal Quadro Riassuntivo delle Emissioni risulta che le suddette fasi di lavorazione determinano le seguenti emissioni in atmosfera:

**E1:** Gruppo Elettrogeno - non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**E2:** Gruppo Elettrogeno non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**E3:** Pressocesoia - non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**E4:** Emissione convogliata proveniente da Aspirazione BOX mulino (CORAL SNEB 300) - NUOVO PUNTO DI EMISSIONE

E1: Gruppo Elettrogeno - non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

E2: Gruppo Elettrogeno non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

E3: Pressocofoia - non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

E4 = Aspirazione BOX mulino (CORAL SNEB 300) - NUOVO PUNTO DI EMISSIONE

- emissione convogliata
- sistema di abbattimento previsto: filtro a tessuto a coalescenza
- inquinanti emessi: nebbie oleose

Si è proceduto all'istruttoria prendendo a riferimento i limiti più restrittivi riportati nel D.Lgs. n. 152/06 E SS.MM.II., nella vigente normativa nazionale e regionale, dal Piano della qualità dell'aria della Regione Lazio e dal CRIA della Regione Emilia Romagna (CRIAER) adottato con determina dirigenziale del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/99;

## **D.LGS 152/06 CON SS.MM.II.**

### **Parte I**

Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

#### **1. Disposizioni generali**

1.1. Nei casi in cui in uno stabilimento siano prodotti manipolati, trasportati, immagazzinati, caricati e scaricati materiali polverulenti, il gestore deve adottare apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

1.2. Nei casi di cui al punto 1.1. l'autorità competente può altresì stabilire specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- pericolosità delle polveri;
- flusso di massa delle emissioni;
- durata delle emissioni;
- condizioni meteorologiche;
- condizioni dell'ambiente circostante.

#### **2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti.**

2.1. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

2.2. Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

#### **3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.**

3.1. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi.

3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è, in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

3.3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti, ove tecnologicamente possibile, devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti: - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto; - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; - convogliatori aspiranti.

3.4. Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non e' possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la piu' bassa velocita' che e' tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti.

3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.

3.6. La copertura delle strade, ove possibile, deve essere realizzata in materiali che ne consentano la regolare pulizia; ove cio' non sia possibile, deve essere presente un adeguato sistema di bagnatura.

3.7 Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte, la tubazione di raccordo, al termine delle operazioni di carico, deve essere svuotata prima di essere scollegata; in alternativa deve essere previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento delle polveri residue presenti all'interno della tubazione di raccordo.

#### 4. Stoccaggio di materiali polverulenti.

4.1. L'autorita' competente puo' stabilire specifiche prescrizioni per lo stoccaggio dei materiali polverulenti tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- possibilita' di stoccaggio in silos;
- possibilita' di realizzare una copertura della sommita' e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- possibilita' di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie;
- possibilita' di stoccaggio su manti erbosi;
- possibilita' di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.

#### 5. Materiali polverulenti contenenti specifiche categorie di sostanze.

5.1. Si applica sempre la prescrizione piu' severa tra quelle previste ai punti precedenti, nel caso in cui i materiali polverulenti contengano sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg, riferiti al secco:

Classe	Indicazione di pericolo
Classe I	H340, H350, H360
Classe II	H341, H351, H361, H300, H310, H330

### CRIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (CRIAER).

#### 4.12 SETTORE SERVIZI

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

##### R.OO - IMPIANTI DI SERVIZIO

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

#### 4.12.1 - CARICO, SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI VARI IN FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE

- a) I gas polverulenti che si generano in queste fasi produttive devono essere captati, prima dello scarico in atmosfera, e convogliati ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m <sup>-3</sup> )
Materiale particolare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale  
particolare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particolare

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m<sup>3</sup> per la misura del materiale particolare

- e) Il limite di emissione per il materiale particolare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

#### 4.12.3 - SELEZIONE, VAGLIATURA, FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE DI RIFIUTI IN GENERE

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolare e delle sostanze odorigene aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m <sup>-3</sup> )
Materiale particolare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

M.U. 494 per la determinazione del materiale  
particolare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:
- 60 minuti per la misura del materiale particellare
- Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:
- 0,5 m<sup>3</sup> per la misura del materiale particellare
- e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:
- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c) e d);
- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalita' indicate ai precedenti punti c), d) ed e);
- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
- h) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento;

Fanno parte integrante della presente Autorizzazione, la Planimetria con indicati i punti di emissione in atmosfera (Allegato B) ed il QRE (Quadro riassuntivo delle emissioni – Allegato A) con i rispettivi limiti più restrittivi.

Viste le linee guida formalizzate con Decreto Presidenziale n. 82 del 18-5-21.

Tenuto conto della Determinazione Dirigenziale n. 1257 del 07/06/2023 con la quale si chiudono i lavori della conferenza dei servizi ai sensi della L.241/90 con ss.mm.ii.,

Preso atto, inoltre, che con bonifico del 28/12/2021 (Euro 150,00) la Società ha ottemperato agli oneri istruttori per le emissioni in atmosfera.

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

## **DETERMINA**

Per quanto espresso in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale:

**DI REVOCARRE** in autotutela l'autorizzazione 111/11/R.I. del 22/08/2011 come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii. che perderà di efficacia al momento del rilascio dell'AUA da parte del Comune di Fabrica di Roma;

**DI MODIFICARE** in autotutela la prescrizione C3 contenuta nella D.D. R.U. 574 del 13/03/2019, nello specifico:

- Prescrizione C3 che sarà così modificata: "Ogni eventuale modifica all'impianto tale da comportare variazioni sostanziali e non-sostanziali dovrà essere preventivamente autorizzata; pertanto la Ditta dovrà presentare opportuna istanza alla Provincia di Viterbo ed al Comune territorialmente competente";

**DI AUTORIZZARE** l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/13) alla Società FB Raffineria Alluminio S.r.l. per l'attività di "recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi" svolta nello stabilimento ubicato nel Comune di Fabrica di Roma (VT) in Località Quartaccio snc., identificato catastalmente al Foglio 23, particella 342-189.

**DI PRESCRIVERE** alla Società FB Raffineria Alluminio S.r.l. il rispetto dei seguenti obblighi di legge e prescrizioni:

**Comparto scarichi idrici:**

Restano invariate tutte le prescrizioni riportate nella D.D. R.U. 574 del 13/03/2019.

**Comparto emissioni in atmosfera:**

B1. QRE conforme all'allegato A al presente atto;

B2. Tempo previsto per la messa a regime degli impianti in relazione al nuovo punto di emissione:  
E4= immediato

B3. Provvedere alla manutenzione delle apparecchiature di abbattimento nei modi e nei tempi sotto riportati, e comunque in modo tale da assicurare l'efficienza delle apparecchiature stesse:

nuovo punto di emissione E4

- filtro a tessuto a coalescenza
- verifica tenuta e stato di usura del materiale filtrante: ogni 30 giorni;
- pulizia o sostituzione del materiale filtrante: ogni 6 mesi;

B4. le misure per i punti di emissioni convogliati in riferimento al Q.R.E. sono:

**a) punto di emissione E4 Aspirazione BOX mulino (CORAL SNEB 300):**

- portata totale (Nm<sup>3</sup>/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) e flusso di massa (g/h) delle nebbie oleose

B5. le metodiche di analisi per i singoli parametri da analizzare sono le seguenti:

- nebbie oleose : UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759;

B6. i condotti per il convogliamento dei fumi di scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (Norme tecniche UNI EN 13284 e UNI EN 15259 );

B7. Le bocche dei camini devono essere identificate, mediante marcatura visibile di colore contrastante, e risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta o comunque attenersi al vigente Regolamento Edilizio Comunale;

B8. tutti punti di emissione E1, E2, E3, E4 dovranno essere identificati, mediante marcatura visibile di colore contrastante, ad esclusione di quelli che variano la loro posizione in base alla lavorazione all'interno del sedime dell'impianto;

B9. che qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni che danno luogo alle emissioni relative. Le operazioni possono essere riattivate solo dopo la rimessa in esercizio dei sistemi di abbattimento posti a presidio delle emissioni;

B10. Per il nuovo punto di emissione E4 presente nello stabilimento, dovranno essere messe in atto le procedure di messa in esercizio in conformità al comma 6, art. 269 del D.Lgs. 152/06, secondo quanto indicato nei punti successivi:

- Il gestore dello stabilimento ha 60 giorni di tempo dalla data di efficacia dell'autorizzazione per effettuare la messa in esercizio dell'impianto.
- La data di messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata dal gestore dello stabilimento per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, Arpa, Comune e ASL competenti per territorio.
- Il gestore dell'impianto, nell'arco dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, deve effettuare il rilevamento delle emissioni, almeno due volte, in giorni non consecutivi per la determinazione di tutti i parametri indicati nella autorizzazione .
- Le due misure dovranno restituire, entrambe, parametri inferiori ai limiti indicati nella Autorizzazione. Qualora una delle misurazioni dovesse fornire valori superiori ai limiti autorizzati, fatte salve le operazioni di controllo e/o di eventuale manutenzione sugli impianti, le misurazioni dovranno essere ripetute fintanto che non restituiscano dei valori entro i limiti autorizzati per almeno due volte consecutive.

B11. il gestore dello stabilimento deve conservare un apposito registro, con pagine numerate e firmate dallo stesso, in cui devono essere annotati le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema di abbattimento delle emissioni, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo. Tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni a cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento interessati alla manutenzione. Dovranno essere inoltre riportati i dati relativi ad interruzioni del normale funzionamento degli impianti di abbattimento.

B12. non devono essere modificate in aumento la quantità e la qualità delle emissioni dichiarate e riportate nell'allegato al presente atto;

B13. l'autorizzazione alle emissioni non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, antincendio, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.



B14. la mancata osservanza di quanto previsto nella normativa vigente in relazione alle emissioni in atmosfera di cui al D.lgs 152/06, D.P.R. n.59/13 ed alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'applicazione di quanto previsto all'art. 278 e 279 del predetto Decreto legislativo.

### **Comparto rifiuti:**

C3. Ogni eventuale modifica all'impianto tale da comportare variazioni sostanziali e non-sostanziali dovrà essere preventivamente autorizzata; pertanto la Ditta dovrà presentare opportuna istanza alla Provincia di Viterbo ed al Comune territorialmente competente;

Restano invariate tutte le altre prescrizioni riportate nella D.D. R.U. 574 del 13/03/2019.

### **G. DI PRESCRIVERE** alla società le seguenti condizioni di carattere generale:

- G1 Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.
- G2 Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.
- G3 Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. È fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;
- G4 La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello SUAP che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. È competenza del SUAP rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.
- G5 il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;
- G6 la cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Viterbo ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.

DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13;

***Resta invariata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4485/2019 del 26/03/2019 rilasciata dal Comune di Fabrica di Roma ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13, fino al 26-03-2034.***

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La Società FB RAFFINERIA ALLUMINIO SRL è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e

quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

L'ARPA Lazio è incaricata a provvedere agli accertamenti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono fatti salvi specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte delle Autorità Sanitarie.

La Provincia di Viterbo si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, in relazione a:

- l'evoluzione della migliore tecnologia disponibile
- la situazione ambientale
- l'adeguamento alle norme di settore

La Provincia di Viterbo si riserva di revocare la presente autorizzazione ai sensi del DLgs. 152/06:

- su espressa e motivata richiesta del Comune territorialmente competente, della ASL Servizio Igiene Pubblica e dell'ARPA Lazio;
- qualora la Società non rispetti le prescrizioni presenti all'interno dell'atto autorizzativo e/o norme di legge.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Provincia di Viterbo alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

DI DARE ATTO che:

- la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013;
- è stata assolta l'imposta di bollo;
- la Società ha corrisposto la somma di Euro 150,00 quali oneri istruttori previsti con D.P. n. 82/2021;
- le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs 267/2000.

Viterbo, 23-06-2023

**IL DIRIGENTE  
FRANCESCA MANILI**